[redacted]

STATUTO
DELL'A.P.C.S.M. DENOMINATA
S.A.C. - Sindacato Autonomo Carabinieri

Articolo 1
(Costituzione, denominazione sede *e* durata)

È costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e della legge 46/2022, l'A.P.C.S.M. (acronimo di Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare) tra carabinieri denominata "S.A.C. - Sindacato Autonomo Carabinieri", (da ora in poi S.A.C.) ed i cui aderenti sono il personale in servizio e quello in ausiliaria previsto dall'art. 880 della legge 66/2010 con esclusione del personale previsto dagli artt. 1 c. 6 ed 8 c. 3 della Legge 46/2022.

Il personale dell'Arma dei carabinieri iscritto collabora alle attività dell'associazione, come previsto dal presente statuto. Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dall'organo competente e sottoposte al successivo controllo da parte del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 46/2022.

Il simbolo grafico dell'associazione è rappresentato da un logo tondo a sfondo bianco recante all'interno, nella parte superiore, una stringa con i colori della bandiera nazionale,

la sigla S.A.C. significante l'estensione "Sindacato Autonomo Carabinieri" con sulla lettera "C" un disegno stilizzato di un berretto che evoca quello dell'Arma; di tale simbolo sarà richiesta autorizzazione all'utilizzo, in ossequio alle norme vigenti. La sigla ed il simbolo di S.A.C. appartengono esclusivamente al Sindacato Autonomo Carabinieri, e possono essere variati solo dal Direttivo Nazionale. La sede nazionale, pro-tempore, del S.A.C. è costituita in via dei Granari, n. 10/A, 00186 - ROMA.

Articolo 2
(Finalità)

L'associazione S.A.C. non persegue fini di lucro, è apolitica, è apartitica ed ha lo scopo di conseguire le sue finalità in adesione alle norme e direttive emanate, odierne e future, e coi limiti ivi previsti: rappresentare, curare e tutelare gli interessi collettivi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali dei carabinieri iscritti in tutte le forme previste dalle vigenti leggi, anche presso gli organismi cui sia richiesta una rappresentanza della categoria nonché promuovere, a mezzo delle proprie strutture, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e dai limiti imposti dalle leggi, iniziative ed azioni di sostegno e solidarietà a favore dei propri iscritti, dei propri organismi e la cura del loro benessere, nella sua accezione più ampia.
Salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da condizionamenti esterni ed interni nel rispetto delle vigenti leggi, assicurando il divieto di avvalersi del diritto di sciopero, l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura; assicurare per le cariche associative il principio dell'elettività, della parità di genere e della durata massima di 4 anni, in riferimento a ciascuna carica e che le competenze dell'associazione saranno esclusivamente quelle stabilite dall'art. 5 L. 46/2022.

Articolo 3
(Indipendenza e autonomia)

Il S.A.C. salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa farne deviare gli scopi che si prefigge. Essa si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza e autonomia dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici, dalle Sette Filosofiche, dalle Confessioni Religiose e da ogni diversa Organizzazione Sindacale. Le fonti di finanziamento proverranno esclusivamente dal contributo sindacale degli iscritti, corrisposto nelle forme previste dalla legge n. 46/2022 e comunque non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio **e con le attività di assistenza fiscale e consulenza, relativamente alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore di essi**.
È prevista la pubblicazione del bilancio preventivo annuale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità ai sensi dell'art.7, co. 5 della l. 46/2022 e comunque mediante pubblicazione sul proprio sito internet e sulle pagine social dedicate all'associazione nonché mediante apposito comunicato scritto indirizzato agli organi competenti ed ai soci.
Pertanto, per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasceranno delega, esente all'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM alla quale aderiscono per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

Articolo 4

(Adesioni e cooperazione)

Possono far parte del S.A.C. tutti i carabinieri che ne condividono gli scopi e gli intenti così come fissati dallo Statuto e dalla legge n. 46/2022, con riguardo alle previsioni dell'art. 1 c. 6 ed art. 8 c. 3. Per aderire all'Associazione i militari devono dichiarare di accettare le norme dello Statuto e corrispondere il contributo sindacale; rilasciare delega esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'APCSM, alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello di rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'Amministrazione e all'A.P.C.S.M. interessata (nel caso in specie alla segreteria territoriale di riferimento del S.A.C.). I soci si distinguono in fondatori e ordinari~~, emeriti ed onorari~~: i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente, previa formale adesione e relativa ammissione~~; i soci emeriti sono i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, e pertanto di diritto saranno gli ex Segretari Generali Nazionali e gli ex Presidenti, purché non facenti parte di altre APCSM; i soci onorari possono essere gli ex segretari, carabinieri in servizio e/o in ausiliaria e purché non facenti parte di altra APCSM e comunque con i criteri dettati dall'art. 1 co. 2 della L. n. 46 del 2022, per nomina del Direttivo Nazionale~~. I soci fondatori e ordinari hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'associazione, a candidarsi a cariche associative e, in caso di elezione, a partecipare e votare alle assemblee~~, cui devono essere invitati anche i soci emeriti, con diritto di voto, e possono essere invitati i soci onorari, nel qual caso anch'essi con diritto di voto~~. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi: osservare lo statuto, ~~l'eventuale regolamento di attuazione~~ e le delibere; collaborare fattivamente con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione; corrispondere il contributo sindacale; rilasciare delega esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione a favore dell'APCSM alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

Articolo 5

(Perdita dello status di socio)

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione e all'APCSM ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, se è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre del medesimo anno. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento del contributo sindacale annuale nei termini indicatigli. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale o dal Direttivo Nazionale o dal Collegio nazionale dei probiviri, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere

deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'associazione e/o non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato in caso di eventuali controversie può ricorrere agli organi statutari competenti entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione fermo restando le altre possibilità previste dalla legge nell'ambito giurisdizionale, secondo le modalità di cui al successivo art. 35. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, CENTRALE e di GARANZIA

Articolo 6
(Organizzazione)

L'organizzazione del Sindacato Autonomo Carabinieri èformata come segue:

- strutture territoriali;
- strutture centrali;
- strutture di garanzia.

Articolo 7
(Strutture territoriali)

Le strutture territoriali sono cosi organizzate:

- la Segreteria Regionale;
  - *le segreterie provinciali*
  - *le delegazioni di sezione*
- il Consiglio regionale;
- il Collegio regionale dei revisori dei conti;
- la Segreteria Interregionale;
- il Consiglio Interregionale;
- il Collegio interregionale dei revisori dei conti;

Articolo 8
(Strutture centrali)

Le strutture centrali sono cosi organizzate:

- il Consiglio generale;
- il Direttivo nazionale;
- la Segreteria nazionale.

Articolo 8 bis
(Strutture di garanzia)

Le strutture di garanzia sono cosi organizzate:

- l'ufficio di Presidenza;
- l'ufficio di conciliazione;
- l'ufficio di tesoreria;
- il Collegio nazionale dei probiviri;
- il Collegio nazionale dei revisori dei conti;

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 9
(La Segreteria Provinciale)

La Segreteria Provinciale assume la denominazione della provincia ove viene costituita. Si avvale per il suo funzionamento dell'opera del Segretario Provinciale, del vice Segretario Provinciale, dei Consiglieri Sindacali Provinciali, che operano nell'ambito della segreteria alle dirette dipendenze del Segretario Provinciale, fino a un numero uguale ai comandi di compagnia carabinieri esistenti nel territorio della provincia, si avvale altresì dei "delegati di sezione", nominati all'esterno della segreteria per i territori dei comandi carabinieri esistenti nei comuni della provincia, per esempio ove esiste una stazione o una compagnia carabinieri.
Il delegato di sezione è l'elemento base della struttura sindacale, opera nel territorio di competenza, può essere coadiuvato da un vice delegato di sezione, si occupa attivamente del proselitismo nonché di trattare e possibilmente avviare alla risoluzione le varie situazioni di interesse sindacale, riportando al Segretario Provinciale con cui si interfaccia costantemente, nonché al Segretario Regionale, specialmente se da quest'ultimo interessato ed a cui fa comunque sempre riferimento. Le segreterie provinciali saranno tante per quante provincie sono esistenti nel territorio della Regione di riferimento.

La Segreteria Provinciale, in sede di delibera, è composta:

- dal Segretario provinciale;
- dal vice Segretario Provinciale;
- dai Consiglieri Sindacali Provinciali, fino a un numero pari ai comandi di compagnia carabinieri esistenti nel territorio di pertinenza;
- da un numero di Delegati di Sezione, pari ai consiglieri provinciali, a partire dal delegato che detiene il numero maggiore di tesserati;

La Segreteria Provinciale in seduta comune delibera, a maggioranza semplice (la metà dei votanti più uno), autonomamente su questioni di interesse sindacale territoriale nonché su questioni di natura amministrativa e finanziaria che sottopone, a cura del Segretario Provinciale, al Segretario Regionale per le valutazioni di competenza.

Il **Segretario Provinciale:**
E' supportato e sostituito dal vice Segretario Provinciale in caso di assenza o impedimento; essi ricevono e danno ascolto ai soci tesserati e al personale in genere, anche interfacciandosi coi Delegati di Sezione, risolvendo, se possibile, i problemi di natura locale e riferendo sempre al Segretario Regionale – cui è demandata l'interlocuzione con l'Amministrazione a livello areale, ex art. 6 L. 46/2022 – facendogli costante riferimento ed al quale riportano le richieste di vario genere e natura.
Cura, sprona e vaglia il proselitismo ed il tesseramento, soprattutto attraverso l'ausilio determinante dei Delegati di Sezione cui è demandato lo specifico compito sul territorio di pertinenza nonché conferisce, per il buon andamento della Segreteria Provinciale in genere, compiti ed incarichi al suo vice ed ai Consiglieri Sindacali Provinciali all'uopo nominati. Svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali sul territorio di competenza, previo concerto con il Segretario Regionale, in conformità all'art. 15 c. 1 e 2 L. 46/2022; raccoglie le candidature e forma le liste predisponendo le relative attività, in collaborazione con l'organizzazione territoriale, durante le fasi delle elezioni congressuali.

Articolo 10
(Il Consiglio Regionale)

Il consiglio regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale. Esamina per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre del medesimo anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentato dalla Segreteria Regionale. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Segretario Regionale, che lo presiede, o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso è composto:

a) dai componenti la Segreteria Regionale;
b) dai segretari provinciali della Regione;
c) da un numero di tesserati, senza incarichi, pari ai componenti sindacali di cui ai punti a) e b) che devono essere tratti a sorte dal Segretario Regionale ed il pertinente Segretario Provinciale, tra i soci tesserati della Regione.

Articolo 11
(La Segreteria Regionale)

La Segreteria Regionale assume la denominazione della Regione ove viene costituita. Si avvale per il suo funzionamento dell'opera del Segretario Regionale, del vice Segretario Regionale, dei Consiglieri Sindacali Regionali, che operano nell'ambito della segreteria, in numero uguale alle Province esistenti nella Regione e comunque fino a 5 per quelle Regioni con un numero minore di Province.

Attua le delibere del Consiglio Regionale, si impronta alle direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di coordinamento, supporto, sollecitazione e sostegno finanziario delle strutture provinciali e di sezione nell'ambito del territorio di competenza.

Essa delibera a maggioranza semplice ed è composta:

- dal Segretario Regionale;
- dal vice Segretario Regionale;
- dai Consiglieri Sindacali Regionali;

Il **Segretario Regionale:**

vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sull'attuazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali; dirige e coordina l'attività organizzativa dell'associazione a livello regionale in tema di: affari generali, ufficio legale, iniziative e progetti, formazione, proselitismo e tesseramento, rapporti con le segreterie nazionali, e ogni materia di cui l'associazione abbia competenza; si avvale del vice Segretario Regionale che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e dell'opera dei segretari provinciali per lo sviluppo della politica sindacale a cui attribuisce, con delega formale e per specifici settori o attività, appositi incarichi; in qualità di dirigente territoriale si interfaccia ed interloquisce con l'amministrazione a livello areale nell'ambito delle materie di competenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 46/2022; cura i rapporti con gli organi di stampa locali a cui può rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza, ex art. 15 c. 2 L. 46/2022. Può avvalersi delle consulenze esterne di professionisti nei settori amministrativo, contabile, legale per la risoluzione di controversie con terzi, non facenti parte dell'associazione sindacale. Svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali sul territorio di competenza in conformità all'art. 15 c. 1 e 2 L. 46/2022.

È il rappresentante legale dell'associazione a livello regionale, tenutario e responsabile, unitamente al suo vice, del conto corrente della Segreteria Regionale sul quale confluisce il 50% del valore di contributo associativo, che utilizza per incentivare le iniziative, i progetti e far fronte alle esigenze delle segreterie dell'intera Regione, fermo restando il limite della soglia di garanzia di cui all'art. 37bis del presente statuto. Riporta all'interregionale le richieste delle segreterie provinciali.

Articolo 12

(Il Collegio Interregionale dei Revisori dei Conti)

Il collegio Interregionale dei revisori dei conti controlla l'amministrazione interregionale e verifica:

- la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la documentazione dello stato patrimoniale.

Essa, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Interregionale per l'approvazione. Il Collegio Interregionale dei Revisori dei Conti è composto da 7 membri effettivi di cui solo 3 procederanno ad assolvere l'incarico di volta in volta conferito. Quest'ultimi saranno estratti a sorte dal Segretario Interregionale alla presenza facoltativa dei componenti della segreteria e quella obbligatoria del Presidente dell'associazione o un membro della presidenza da egli delegato. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista e Revisore dei Conti nel qual caso i 3 componenti interni provvederanno ad affiancargli. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l' obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile la Segreteria Interregionale che li detiene agli atti del suo archivio.

Articolo 12 bis

(Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

Il collegio regionale dei revisori dei conti controlla l'amministrazione regionale e verifica:

- la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la documentazione dello stato patrimoniale.

Essa, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 7 membri effettivi di cui solo 3 procederanno ad assolvere l'incarico di volta in volta conferito.

Quest'ultimi saranno estratti a sorte dal Segretario Regionale alla presenza facoltativa dei componenti della segreteria e quella obbligatoria del Presidente dell'associazione o un membro della presidenza da egli delegato. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista e Revisore dei Conti nel qual caso i 3 componenti interni provvederanno ad affiancargli. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio e responsabile la Segreteria Regionale che li detiene agli atti del suo archivio.

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI

Articolo 13
(Il Consiglio Generale)

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro. Può deliberare modifiche al presente Statuto e fissa le modalità ed i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli. Può inoltre riunirsi, in specifici casi previsti dal presente statuto, in seduta parziale, cioè con i soli membri di cui ai successivi punti a) e b), in tal caso prenderà il nome di Consiglio Nazionale.

È convocato e presieduto dal Presidente dell'associazione e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dallo stesso Presidente o dai 2/3 dei suoi componenti.

Essa delibera a maggioranza semplice, o relativa in caso di più opzioni al voto, ed e composto:

a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
b) dai Segretari Regionali;
c) da un numero di tesserati, senza incarichi, almeno pari ai componenti sindacali di cui ai punti a) e b) presenti, che devono essere tratti a sorte dai soci tesserati sul territorio nazionale.

Articolo 14
(Il Direttivo Nazionale)

Il Direttivo Nazionale è il principale organo esecutivo dell'associazione, attua le politiche stabilite al Congresso Nazionale o dal Consiglio Generale e cura le delibere del Consiglio Nazionale, approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. I componenti del Direttivo Nazionale, quali dirigenti nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio. Ai componenti del Direttivo Nazionale è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie e al territorio di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale e/o di settore, ex art. 15 L. 46/2022.

I componenti del Direttivo Nazionale possono esperire deleghe in specifiche materie, singolarmente o collegialmente con altri segretari appositamente individuati, conferite su proposta del Presidente o del segretario generale e delibera dello stesso Direttivo Nazionale se la delega è conferita al singolo componente del medesimo Direttivo Nazionale oppure del Direttivo Nazionale in seduta comune con la segreteria o le segreterie di riferimento in caso di deleghe allargate ad altri segretari o gruppi di lavoro. La delega deve essere accettata dall'interessato o dagli interessati. Il Direttivo Nazionale viene convocato autonomamente dal Segretario Generale o dal Presidente, può essere convocato anche dai due organi in concerto oppure su richiesta motivata di un Segretario Generale Interregionale indirizzata al Presidente; il Direttivo deve essere invece convocato quando la richiesta perviene congiuntamente dai tre segretari interregionali. Il Direttivo Nazionale si riunisce ogni qual volta previsto dal presente statuto o quando vi sia la necessita, per dibattere, nominare organismi o deliberare su questioni rilevanti per la vita associativa o di interesse nazionale. Le riunioni sono presiedute dal segretario generale e moderate dal Presidente. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie anche singolarmente.

Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale del S.A.C..
Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell'associazione ed il necessario coordinamento delle strutture in cui essa si articola. Il Direttivo Nazionale delibera a maggioranza assoluta ed è composto:
- dal Presidente dell'associazione;
- dal Segretario Generale Nazionale;
- dai tre Segretari Generali Interregionali;

Articolo 15
(La Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale attua la politica dell'associazione sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le scelte del Consiglio Nazionale e le decisioni del Direttivo Nazionale. Si avvale per il suo funzionamento dell'opera del Segretario Generale Nazionale, di due vice Segretari Generali, di cui uno vicario e l'altro aggiunto, e dei Consiglieri Sindacali Nazionali, che operano nell'ambito della segreteria fino a un numero pari alla metà delle Regioni d'Italia, alle dirette dipendenze del Segretario Generale Nazionale. La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale del S.A.C., rappresenta l'associazione nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni sindacali e può intervenire in quelle che si svolgono nel territorio. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni interne di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza e di interesse nazionale. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica del Direttivo Nazionale. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativa e contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale. Essa delibera a maggioranza semplice ed è composta:
- dal Segretario Generale Nazionale;
- dai due vice Segretari Generali Nazionali;
- dai Consiglieri Sindacali Nazionali.

Il **Segretario Generale Nazionale:**
pianifica e predispone, con l'ausilio del suo vice e dei consiglieri nazionali le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie; coordina i Consiglieri Sindacali Nazionali ed assegna ad essi eventuali deleghe; convoca, presiede e coordina le attività della Segreteria Nazionale; può convocare, anche di concerto con il Presidente, il Direttivo Nazionale di cui è componente e con il quale si interfaccia per deliberare sulle iniziative sindacali; si interfaccia altresì, in via preliminare, con il Presidente per ogni decisione di interesse sindacale nazionale, oltre quelle deliberate dal Direttivo, nonché per le uscite pubbliche ed i rapporti con la stampa, enti politici e sociali. Egli, unitamente al Presidente, costituisce la figura di riferimento della struttura sindacale. È il rappresentante legale dell'associazione a livello nazionale tenutario e responsabile, unitamente al suo vice, del conto corrente della Segreteria Nazionale sul quale confluisce l'importo parziale del 35%, calcolato sul 50% dell'importo totale di contributo associativo, che utilizza per incentivare le iniziative, i progetti e far fronte alle esigenze della segreteria, fermo restando il rispetto della soglia di garanzia di cui all'art. 37bis del presente statuto; Il Segretario Generale Nazionale in qualità di dirigente nazionale si interfaccia ed interloquisce con l'amministrazione a livello nazionale nell'ambito delle materie di competenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 46/2022; è coadiuvato nelle attività dai vice Segretari Generali Nazionali che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ai vice Segretari Generali Nazionali ed ai consiglieri nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi dell'associazione. I componenti

della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della medesima e, singolarmente, del corretto ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.

Articolo 15 bis
(La Segreteria Interregionale)

La Segreteria Interregionale attua sul territorio di competenza la politica dell'associazione sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale nonché gli indirizzi del Consiglio Nazionale e le decisioni del Direttivo Nazionale nel caso di delibere riguardanti il territorio di pertinenza. La Segreteria Interregionale si avvale per il suo funzionamento dell'opera del Segretario Generale Interregionale, del vice Segretario Generale Interregionale e dei consiglieri sindacali interregionali, che operano nell'ambito della segreteria fino a un numero pari alle regioni ricomprese nel territorio di competenza, alle dirette dipendenze del Segretario Generale Interregionale.

Le segreterie interregionali sono costituite e suddivise in aree di pertinenza denominate nord, centro e sud che ricomprendono il territorio delle rispettive segreterie regionali, così suddivise:

- ✓ Nord: (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli, Trentino, Veneto);
- ✓ Centro: (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna);
- ✓ Sud: (Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);

La Segreteria Interregionale gestisce l'attività dell'associazione sul territorio di competenza, coordina e coadiuva le segreterie regionali nell'espletamento delle c.d. relazioni sindacali e può intervenire in quelle che si svolgono sull'intero territorio. Delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza dandone informazione all'organo ordinario competente.

Essa delibera a maggioranza semplice ed è composta:
- dal Segretario Generale Interregionale;
- dal vice Segretario Generale Interregionale;
- dai consiglieri sindacali interregionali.

Il **Segretario Generale Interregionale:**
convoca e presiede le attività della Segreteria Interregionale, pianifica e predispone tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività, all'uopo è coadiuvato dal vice Segretario Generale Interregionale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e dai consiglieri sindacali interregionali, ad essi può conferire incarichi compiti e deleghe; in qualità di dirigente territoriale si interfaccia ed interloquisce con l'amministrazione a livello areale nell'ambito delle materie di competenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 46/2022.

È componente del Direttivo Nazionale, di cui può chiederne la convocazione al Presidente o unitamente agli altri due segretari interregionali.

È il rappresentante legale dell'associazione a livello interregionale, tenutario e responsabile, unitamente al suo vice, del conto corrente della Segreteria Regionale sul quale confluisce l'importo parziale del 50%, calcolato sul 50% dell'importo totale del contributo associativo, che utilizza per incentivare le iniziative, i progetti e far fronte alle esigenze della segreteria, fermo restando il rispetto della soglia di garanzia di cui all'art. 37bis del presente statuto.

I componenti della Segreteria Interregionale sono responsabili collegialmente del suo funzionamento e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto. Garantiscono ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale Interregionale.

Articolo 15 ter
(Il Consiglio Interregionale)

Il consiglio interregionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale. Esamina per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre del medesimo anno il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentato dalla Segreteria interregionale. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Segretario interregionale, che lo presiede, o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Esso è composto:

a) dai componenti la Segreteria interregionale;
b) dai segretari regionali del territorio di competenza;
c) da un numero di tesserati, senza incarichi, pari ai componenti sindacali di cui ai punti a) e b) che devono essere tratti a sorte dal Segretario interregionale ed il pertinente Segretario Regionale, tra i soci tesserati del territorio di pertinenza interregionale.

Articolo 16
(L'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza dell'associazione è costituito dal Presidente e da due Consiglieri di Presidenza che lo coadiuvano nelle attività e di cui il più anziano assume l'incarico di vice Presidente solo in caso di assenza o impedimento del Presidente. L'ufficio decade al momento dell'elezione del nuovo Presidente.

Il **Presidente:**

rappresenta l'unità dell'associazione ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell'associazione. A tal fine convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.

È inoltre organo conciliatore dell'associazione in seno all'ufficio di conciliazione, svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi centrali statutari. Prende parte, quale componente con diritto di voto, alle riunioni del Direttivo Nazionale che può convocare in autonomia, o di concerto con il Segretario Generale o su richiesta di un Segretario Generale Interregionale. Presiede inoltre il Consiglio Generale e Nazionale. Con lui si interfaccia il Segretario Generale Nazionale per ogni decisione di interesse sindacale nazionale, oltre quelle deliberate dal Direttivo Nazionale, nonché per le uscite pubbliche ed i rapporti con la stampa, enti politici e sociali.

Egli, unitamente al Segretario Generale Nazionale, costituisce la figura di riferimento della struttura sindacale nelle relazioni e comunicazioni interne ed esterne, in qualità di dirigente nazionale si interfaccia ed interloquisce con l'amministrazione a livello nazionale nell'ambito delle materie di competenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 L. 46/2022.

Può avocare a sé la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti esterni sulle cui risultanze riferisce al Direttivo Nazionale, nonché delegare funzioni proprie semplici (come per es. la notifica di un provvedimento) al Segretario Generale o ai Segretari Interregionali, che nel qual caso firmeranno con la dicitura *"per espressa delega del Presidente"*. Supervisiona l'ufficio di tesoreria. Organizza, coordina e verifica tutte le operazioni utili alla realizzazione del congresso nazionale, come da Regolamento congressuale.

Detiene la gestione economica dell'ufficio di pertinenza, in quota parte, spettante per un importo parziale pari al 15%, calcolato sul 50% dell'importo totale del contributo associativo, utile per dare concretezza ed assicurazione della sua funzione ed impulso, garanzia e sostanza a tutte le attività di presidenza richieste sul territorio nazionale.

Articolo 17

(L'Ufficio di conciliazione)

Al fine di risolvere eventuali contenziosi che dovessero nascere all'interno dell'associazione tra strutture e/o componenti di esse, è istituito il presente ufficio che sarà presieduto dal Presidente, coadiuvato dai Consiglieri di Presidenza e composto, di volta in volta, dai contendenti e da un socio tesserato di loro fiducia. Il consulto - a cui potrà assistere ogni socio che ne faccia richiesta, senza diritto di intervento - potrà avvenire per un massimo di tre volte con delibera finale di risoluzione della controversia o, viceversa, rimando alla commissione d'inchiesta o all'organo di giurisdizione interna.

Articolo 17 bis

(La Commissione d'inchiesta)

Al fine di fare chiarezza su eventuali situazioni emergenti che necessitano di approfondimento potrà istituirsi una Commissione d'inchiesta di cui faranno parte un Presidente, nominato tra tutti coloro che rivestono un incarico di segreteria almeno a livello provinciale e cinque commissari, tratti da volontari o a sorte, comunque tutti provenienti da Regioni che non interessano eventuali soggetti coinvolti. L'inchiesta potrà durare per un massimo di 60 giorni dalla data del suo inizio che deve essere documentata e l'incarico deliberato dal Direttivo Nazionale. Al termine di essa la commissione redigerà una relazione conclusiva contenente le deduzioni e gli eventuali provvedimenti da proporre al collegio nazionale dei probiviri.

Articolo 18

(Uffici periferici, Coordinamenti e Commissioni nazionali)

I rapporti e le interlocuzioni sono consentiti soltanto ai militari in servizio e/o in ausiliaria che rivestono la carica elettiva di dirigenti, pertanto le articolazioni periferiche sono definite nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali o nazionali e nei limiti stabiliti dagli artt. 5 e 6 della legge 46/2022, nelle seguenti materie: informazione e consultazione degli iscritti; esercizio delle prerogative sindacali di cui all'**art. 3 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, sulla misura della tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento; ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche dell'APSCM riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 13 **della legge n. 46 del 2022**, si relazioneranno con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competente a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Al fine di garantire il rapporto con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni ai dirigenti dell'associazione, ai sensi dell'art. 15 c. 2 della l. 46/2022, è costituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare le notizie di interesse sindacale, regionale e nazionale. Nelle comunicazioni in gruppi social è prevista la sola presenza dei soci e responsabili dell'organo di riferimento. Fermo restando che la facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni sia subordinata esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Al fine di garantire un adeguato sostegno morale, spirituale e psicologico e altresì istituito l'Ufficio di Assistenza Morale, Psicologica e Spirituale, a cui possono accedere, anche in maniera anonima, tutti gli associati del S.A.C. che ne fanno debita richiesta; detto ufficio si potrà avvalere - per la sua funzione di adeguate figure professionali, psicologi militari e cappellani militari, quest'ultimi per quanto attiene all'assistenza spirituale, nel rispetto dell'art. 1 c. 2 della L.

46/2022. Gli uffici istituiti con delibera del Consiglio Nazionale dipenderanno dall'organo a cui faranno riferimento, solo l'ufficio amministrativo generale dipenderà direttamente dal Direttivo Nazionale.

Articolo 19
(Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna dell'associazione. Delibera per violazioni statutarie le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali. È titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo V del presente Statuto. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto: dal Presidente dell'associazione che lo presiede (o da un Consigliere di Presidenza se delegato); da un numero pari di membri effettivi, con un minimo di 8 (otto) e un massimo di 12 (dodici), tratti tra i soci tesserati sull'intero territorio nazionale e di cui 4 (quattro) di essi comporranno il collegio e saranno estratti a sorte di volta in volta che il collegio verrà chiamato in causa. Il sorteggio dei membri del collegio sarà effettuato dai componenti del Direttivo Nazionale, sotto la supervisione del Presidente e con estrazione di un nominativo a testa da parte del Segretario Generale Nazionale e i tre (3) Segretari Interregionali. Non possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati che abbiano un contenzioso giurisdizionale con l'associazione. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, il Collegio o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dalla maggioranza del Direttivo Nazionale, assumendo pieni poteri per le proprie competenze, fino al primo Congresso.

Articolo 19 bis
(L'ufficio di tesoreria)

L'ufficio è composto dal tesoriere più 3 (tre) aiutanti tesorieri, tutti nominati dal Direttivo Nazionale. Tiene ed è responsabile della contabilità, ripartisce con puntualità le quote agli organi territoriali nella misura spettante, indicata dal presente Statuto. Opera nella supervisione del Presidente, a cui riferisce.

Articolo 20
(Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica: la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite; la documentazione dello stato patrimoniale. Esso, inoltre, esamina ii rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che deve essere presentato al Consiglio Generale per l'approvazione.
È formato da 7 membri: il presidente più 6 membri di cui 2 effettivi che lo assistono, tratti a sorte di volta in volta dal presidente, eletto dagli stessi 6 membri. Su incarico del Direttivo Nazionale, può svolgere controlli sugli organi territoriali. L'organismo può essere anche esterno, cioè composto da qualificati professionisti. Il Collegio è eletto dal Consiglio Generale.

TITOLO TERZO
ELEZIONI, CONGRESSI E DOCUMENTAZIONE

Articolo 21
(Elezioni e Congressi)

In linea generale sarà formato un regolamento congressuale che organizzerà tutte le fasi del congresso ordinario e straordinario, adeguandosi alle norme successivamente descritte. Possono essere eletti ad incarichi di segreteria tutti i soci regolarmente iscritti e che sono in regola col pagamento del contributo sindacale e coi requisiti previsti dall' art. 8 della legge 46/2022. Le cariche dell'APCSM saranno esclusivamente elettive rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da carabinieri in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno 5 (cinque) anni di servizio e da carabinieri in ausiliaria iscritti alla associazione stessa.
La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrali del "S.A.C." avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 (quattro) anni, in ambito territoriale e nazionale.
L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrali dell'associazione avvengono per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Consiglio Generale. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guide delle norme statutarie e regolamentari.
All'apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione: del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso; del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso; della Commissione di Verifica, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale; della Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.
I Congressi Regionali e Nazionale possono essere convocati in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 dei componenti dei rispettivi Consigli, Regionale o Nazionale.

Articolo 22
(Elezioni presso le Segreterie provinciali)

Per l'elezione dei componenti delle Segreterie provinciali e della "rappresentanza elettorale provinciale" ai congressi regionali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni e con le seguenti modalità e le regole che saranno previste dal regolamento congressuale. Gli iscritti della Sezione eleggono:
- il Delegato di Sezione;
- il vice Delegato di Sezione;

I Delegati di Sezione neo eletti esprimeranno il voto per l'elezione del Segretario e del vice Segretario della Provincia di pertinenza, a cui possono candidarsi anche i neo eletti Delegati di Sezione, ed un numero di due "rappresentanti elettorali provinciali" al Congresso regionale.

Articolo 23
(Il Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale è composto:
- dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
- dai segretari provinciali uscenti;
- dai segretari provinciali neo eletti;
- dalla rappresentanza elettorale provinciale.

Il Congresso Regionale elegge:
- Il Segretario Regionale;
- Il vice Segretario Regionale;
- I Consiglieri Regionali;
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

I componenti del congresso regionale esprimeranno il voto per l'elezione del Segretario Regionale e del vice Segretario Regionale, a cui possono candidarsi anche i neo eletti segretari provinciali, ed un numero di un "rappresentante elettorale regionale" al Congresso interregionale e nazionale.

Articolo 23 bis
(Il Congresso Interregionale)

Il Congresso Interregionale è formato:
- dai componenti la Segreteria Interregionale uscente;
- dai Segretari Regionali uscenti;
- dai Segretari Regionali neo eletti;
- dalla rappresentanza elettorale regionale.

Il Congresso Interregionale elegge:
- Il Segretario Generale Interregionale;
- Il vice Segretario Generale Interregionale;
- I Consiglieri interregionali;
- Il Collegio interregionale dei Revisori dei Conti.

I componenti del congresso interregionale esprimeranno il voto per l'elezione del Segretario Generale Interregionale e del vice Segretario Generale Interregionale, a cui possono candidarsi anche i neo eletti segretari regionali, ed un "rappresentante elettorale interregionale" al Congresso nazionale.

Articolo 24
(Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante dell'associazione e si riunisce ogni 4 (quattro) anni. Fissa gli indirizzi politici, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio, delibera le modifiche statutarie che sono vincolanti dal momento della loro approvazione ed approva il regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale è composto:
- dai componenti dell'Ufficio di Presidenza uscente;
- dai componenti della Segreteria Nazionale uscente;
- dai Segretari interregionali uscenti;
- dai Segretari interregionali neo eletti
- dai Segretari Regionali uscenti;
- dai Segretari Regionali neo eletti;
- dai rappresentanti elettorali regionali e interregionali;

Il Congresso Nazionale elegge:
- il Presidente;
- i Consiglieri di Presidenza;
- il Segretario Generale Nazionale;
- il Vice Segretario Generale Nazionale;
- i Consiglieri Nazionali;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

NUOVI ORGANI E STRUTTURE

Articolo 25
(Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura venga a determinarsi la vacanza di componenti eletti, ovvero la necessità di integrare componenti, questi verranno sostituiti o integrati previa elezione a scrutinio segreto tra i relativi candidati, in seduta comune tra:

- i componenti del Direttivo Nazionale e quelli del Consiglio della Regione competente se componente appartenente alla struttura regionale o provinciale;
- i componenti del Consiglio Nazionale se trattasi di componente del Direttivo Nazionale;

L'organo a cui appartiene il componente eletto redige e custodisce agli atti il verbale di nomina elettiva, assicurandone la debita pubblicità a tutti i soci.

Articolo 26
(Costituzione nuova struttura)

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari dell'associazione, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dal Direttivo Nazionale. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali che sono chiamate a ratificarlo nella prima riunione utile.

TITOLO QUARTO
INCOMPATIBILITA' E TRASPARENZA

Articolo 27
(Incompatibilità)

L'incompatibilità, per un appartenente al S.A.C. si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica tranne con quella di Presidente dell'associazione che peraltro presiede tale Collegio;

la carica di componente del Collegio Nazionale o Regionale dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica; la carica di componente della Presidenza, della Segreteria Nazionale e della Segreteria Interregionale è incompatibile con altre cariche in seno alle segreterie regionali, provinciali e ai collegi nazionali e regionali; la carica di componente della Segreteria Regionale e Provinciale è incompatibile con altre cariche in seno alle sezioni e ai collegi regionali. I militari appartenenti all'Arma dei carabinieri possono aderire a una sola APCSM, pertanto anche per i carabinieri iscritti al S.A.C. sarà incompatibile l'iscrizione ad altre APCSM.

Articolo 28
(Integrità e trasparenza)

Tutte le attività svolte dagli organi e dalle strutture del S.A.C. devono essere espletate nel sano principio dell'onesta, della lealtà e senza privilegiare interessi personali. Esse devono soddisfare il requisito della chiarezza e della trasparenza verso tutti gli associati, ex art. 15 c. 1 L. 46/2022, che potrà essere assicurata attraverso l'utilizzo degli svariati metodi di pubblicità, riconosciuti dalla normativa vigente e comunque anche attraverso comunicazioni dirette in forma scritta quali, per esempio, comunicati, mail, messaggistica oppure attraverso la consultazione del sito dell'associazione o ancora eventuali applicazioni software personalizzate.

TITOLO QUINTO
SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 29
(Sanzioni)

Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello, sono:

a) il richiamo;
b) la decadenza dalle cariche direttive;
c) l'espulsione dall'associazione;
d) lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture dell'associazione ed il commissariamento della struttura sindacale.

La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura dell'associazione.

La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Presidente, su delibera della Segreteria Nazionale o Interregionale. Per le restanti sanzioni la competenza è del Collegio dei Probiviri, su proposta del Direttivo Nazionale. Di ogni provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso anche al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 30
(Il Richiamo)

La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi dell'A.P.C.S.M. nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligenza o inefficienza colposa della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Presidente. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 31
(La decadenza dalle cariche direttive)

La decadenza dalle cariche direttive avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza del dirigente sindacale o la grave violazione di norme statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio all'associazione. La Segreteria Nazionale o la Segreteria Interregionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento della decadenza dalle cariche direttive. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Presidente provvedere alla notifica del provvedimento emesso dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 32
(L'espulsione dall'associazione)

Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, con delibera in tal senso del Direttivo Nazionale, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dall'associazione. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede il Presidente.

Articolo 33

(Lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture dell'associazione e commissariamento della struttura sindacale)

Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica dell'associazione o la grave violazione di norme statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio all'associazione.

La Segreteria Nazionale o quella Interregionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata.

Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Presidente provvedere alla notifica del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica automaticamente a quelle strutture nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

Spetta al Presidente dell'associazione provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a 3 mesi periodo entro cui dovrà essere svolto un Congresso Straordinario, secondo le norme congressuali stabilite nel Regolamento di riferimento.

Articolo 34

(Le sanzioni per gli organi direttivi centrali)

Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al punto precedente, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai 2/3 del Direttivo Nazionale. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Generale oppure all'organo di giustizia competente.

Articolo 35

(I Ricorsi)

Il diritto della difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Generale. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi dell'associazione sindacale, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni. Il ricorso deve essere presentato in prima istanza all'autorità che ha irrogato la sanzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, consegnando altresì eventuali memorie difensive. I 10 giorni si intendono di calendario, cioè si contano anche i giorni prefestivi e festivi. Nel caso di ricorso in seconda istanza i termini di presentazione salgono a 15 giorni. Le commissioni che esamineranno i ricorsi avranno massimo 30 giorni consecutivi per comunicare la decisione motivata, che andrà immediatamente notificata al ricorrente. I componenti del Collegio dei Probiviri, effettivo o supplente, o della Segreteria Nazionale, sia

di prima che di seconda istanza, devono astenersi in tutti i casi in cui abbiano un interesse nel procedimento, quando siano testi, se una delle parti o un loro difensore e loro prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia ed in ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza. Ove l'astensione riguardi il Presidente, l'autorizzazione andrà richiesta al Direttivo Nazionale. In caso di astensione o ricusazione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un Presidente facente funzione per il procedimento. Su richiesta di parte, esperiti i gradi di giudizio, in via del tutto straordinaria e ricorrendone valide motivazioni, il Presidente dell'associazione, in riunione comune con i componenti la segreteria di presidenza, sentito il parere non vincolante del Segretario Generale Nazionale, può concedere, solo per una volta al medesimo associato, l'annullamento della sanzione adottata.

TITOLO SESTO
CONTRIBUTO SINDACALE
GESTIONE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 36
(Il contributo sindacale e sua Ripartizione)

Il Consiglio Nazionale, ai sensi delle vigenti leggi in materia, stabilisce l'entità del contributo sindacale e la misura percentuale della ripartizione fra le varie strutture. Il contributo sindacale sarà versato dagli iscritti esclusivamente mediante il rilascio di apposita delega sindacale e verrà ripartito come previsto agli artt. 11, 15, 15bis e 16 del presente statuto.
Qualora nell'ambito regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile dei contributi sindacali, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Interregionale di pertinenza.

Articolo 37
(Responsabilità Amministrativa)

I componenti degli organismi centrali e periferici che gestiscono fondi derivanti dal contributo associativo, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche per nome e per canto dell'associazione, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo dell'associazione. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta del Direttivo Nazionale. Il Direttivo Nazionale per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi dell'associazione, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche. È possibile avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore commercialista o revisore dei conti.

Articolo 37 bis
(Soglia di Garanzia)

Al fine di garantire il capitale sociale, comune e sempre disponibile, a cui l'associazione potrà attingere per la realizzazione delle iniziative e dei progetti di interesse nazionale finalizzati all'accrescimento della struttura sindacale appositamente deliberati dal Consiglio Nazionale o dal Direttivo Nazionale, ogni organo esecutivo, cioè le segreterie territoriali cui è demandata la gestione di un conto corrente, dovrà assicurare la cosiddetta "soglia di

garanzia", cioè il mantenimento sul relativo conto corrente di un saldo minimo mai inferiore ad una determinata soglia, rispetto al saldo totale generato dalla percentuale di contributo associativo al medesimo organo spettante. Tale soglia è determinata nella percentuale del 40% per la Segreteria Nazionale, del 30% per le Segreterie Interregionali e del 20% per le Segreterie Regionali. Il totale di tutte le giacenze costituisce il capitale sociale dell'associazione a cui si potrà accedere, previa delibera del Consiglio Nazionale. In seguito alla deliberata iniziativa di spesa, la somma necessaria troverà consistenza totale dall'erogazione a carico di ogni organo esecutivo - segreterie regionali, segreterie interregionali e segreteria nazionale - della propria quota parte, calcolata in modo che per la Segreteria Nazionale tale quota risulti sempre il doppio delle restanti quote.

Articolo37 ter
(Sostegno Diretto e Fondo Sussidi)

Al fine di garantire l'erogazione di sostegni economici ad organismi interni bisognosi per l'espletamento di particolari e importanti attività sindacali locali, deliberate e che non possano realizzarsi con i soli fondi propri, potrà essere richiesto dalle segreterie regionali e per il loro tramite dalle provinciali, un "sostegno diretto" al Direttivo Nazionale che, previa valutazione del caso e apposita delibera, potrà erogare alla richiedente una somma ritenuta congrua alla fattispecie, anche previa rimodulazione dell'iniziativa presentata. Tale somma sarà tratta, in quota parte, dalla Segreteria Nazionale unitamente alla Interregionale competente. In casi eccezionali e di necessità potranno essere chiamate in causa, con quote minori, anche le altre segreterie interregionali e, in ultimo, altre regionali. Al fine di garantire l'erogazione di eventuali piccoli aiuti o soccorsi economici ai tesserati dell'associazione per particolari e/o gravi e comprovate contingenze, può istituirsi, su delibera del Direttivo Nazionale, un "fondo sussidi". Tale fondo sarà gestito, in concerto, dal Segretario Generate Nazionale e dal Presidente e potranno accedervi tutti i soci che siano iscritti da almeno un anno, previa richiesta al Direttivo Nazionale, tramite e con parere espresso dell'organo da cui dipendono, per es. Segreteria provinciale e regionale. Il fondo sarà implementato dal versamento di una quota dello 0,50% sull'intero introito mensile da parte di tutte le segreterie sul territorio nazionale.

TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38
(Disposizioni sul patrimonio dell'associazione)

L'associazione non persegue scopi di lucro. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile, né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale o, in casi particolari o urgenti, dichiarati tali con voto unanime del Direttivo Nazionale (implementazione del numero dei componenti di una struttura centrale o territoriale, variazione degli incarichi di un organo sindacale, variazione delle ripartizioni del contributo sindacale, delle soglie di garanzia, dell'istituto del sostegno diretto o del fondo sussidi, aggiornamento delle finalità associative, variazione dei termini ove previsti, previsione di nuove sanzioni, previsione di altre incompatibilità e casi analoghi) possono essere deliberate dal Consiglio Generale.

Tali modifiche, nel rispetto della legge 46/2022, devono essere rese note al Ministero della difesa. Durante la vita dell'associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Nelle more della definitiva conformazione dell'organigramma associativo la gestione patrimoniale sarà tenuta dal Segretario generale in concerto con il Presidente. In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio sarà devoluto come per legge.

Articolo 39
(Tutela legale)

Sano assolte dagli organi dell'associazione, ognuno per le proprie finanze, le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti dei dirigenti sindacali in ragione delle attività sindacali da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento sia inerente a fatti pregressi, compiuti in costanza di carica sindacale.

Articolo 40
(La gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto ~~e dal Regolamento di applicazione dello stesso~~ sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese dimostrabili. ~~Nel caso in cui una Legge Quadro di riferimento regolasse diversamente la materia, il presente articolo sarà modificato a cura del Consiglio Generale che si avvarrà degli uffici e delle commissioni a ciò preposte.~~

Articolo 41
(Norma finale)

È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del S.A.C. di rispettare il presente Statuto. Il Segretario Generale Nazionale, nella sua qualità di responsabile legale, provvederà, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 3 c. 1 l. 46/2022, alla sua registrazione, curandosi altresì della sua applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, in data 01 dicembre 2023
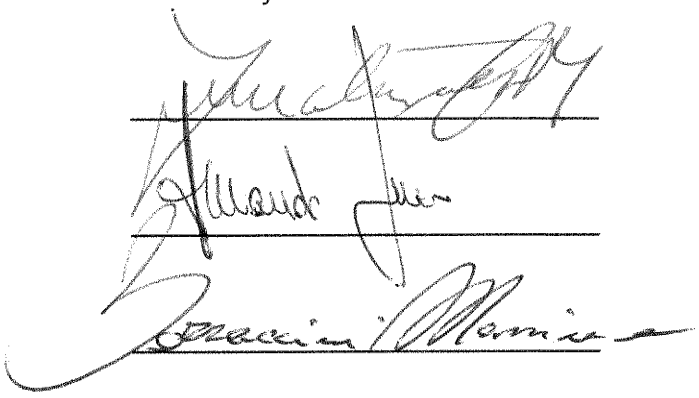
firme dei soci